

Comune di Pescia

Piazza Mazzini, 17 -51017 Pescia

Tel. 0572/492273 - fax 0572/492258

www.comune.pescia.pt.it

e-mail: tributi@comune.pescia.pt.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/1998

- Art. 1 Oggetto del regolamento;
- Art. 2 Ambito di applicazione;
- Art. 3 Ufficio comunale competente;
- Art. 4 Avvio del procedimento;
- Art. 5 Iniziativa del contribuente;
- Art. 6 Contraddittorio con il contribuente;
- Art. 7 Atto di adesione;
- Art. 8 Perfezionamento della definizione;
- Art. 9 Effetti della definizione;
- Art. 10 Riduzione delle sanzioni.
- Art. 11 Norme finali.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il Comune di Pescia, nell'esercizio della propria podestà regolamentare in conformità all'art. 50 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218 introduce, nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. 1), della legge 23 Dicembre 1996, n. 662.
- 2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione imponibile da parte del Comune.
- 3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

ART. 2 Ambito di applicazione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento è applicabile:
- Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità, di cui al Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, di cui al Capo III del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- Imposta Comunale Imprese, Arti e Professioni (I.C.I.A.P.).
- 2. L'accertamento con adesione può essere applicato qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria o extra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati o elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili ai contribuenti. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo di tale istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in base ad elementi certi.
- 4. La sussistenza dei fatti, dati o elementi oggettivi e di ogni altro elemento oggetto di valutazione di cui al punto 2), è accertata dall'ufficio che ha emesso l'atto ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. A tale riguardo l'ufficio così individuato ha la facoltà di allegare all'atto di

- adesione, nella quale vi è indicato ogni elemento ritenuto utile, apposite relazioni a tale scopo richieste ad uffici comunali competenti.
- 5. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D. Lgs. 472/97, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.
- 6. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto di accertamento emesso ha il dovere di annullare tale atto nell'esercizio di autotutela.
- 7. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come fosse atto distinto.

Art. 3 Ufficio comunale competente

1. L'esercizio delle competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione è attribuito all'ufficio che ha emesso l'atto.

Art. 4 Avvio del procedimento

- 1. Il procedimento è attivato dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento con adesione;
- il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
- 2. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento.
- 3. L'invito rivolto al contribuente ha carattere meramente informativo potendo il contribuente accertarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
- 4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire, trasmettere atti o documenti nonché l'invio di questionari per acquisire dati e notizie utili ai fini dell'attività di accertamento e liquidazione svolta dall'ufficio non costituiscono invito così come inteso nei precedenti commi.
- 5. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Tuttavia, la mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio consente al contribuente di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di

accertamento qualora ritenga che ciò porti ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.

Art. 5 Iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente può presentare al Comune apposita istanza di adesione nei seguenti casi:
- accessi, ispezioni o verifiche in corso o già concluse, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza:
- in presenza di atti impositivi notificati o di cui il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza, per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale.
- 2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, di una apposita istanza in carta libera indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico dello stesso contribuente;
- 3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere anche per gli altri coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia dei termini per l'impugnazione sia quelli per la riscossione. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
- 5. L'iniziativa del contribuente è preclusa quando il Comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

Art. 6 Contraddittorio con il contribuente

- 1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore ed il responsabile dell'ufficio comunale competente così come definito dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente nonché l'eventuale mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato.

Art. 7 *Atto di adesione*

- 1. A seguito del contraddittorio, ove si pervenga ad un accordo, è redatto, in duplice esemplare a cura del funzionario responsabile dell'ufficio competente, un apposito atto di accertamento con adesione sottoscritto da entrambe le parti.
- 2. L'atto di adesione deve contenere:

- l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda la definizione anche con richiamo alla documentazione in atti;
- la liquidazione del tributo con i relativi interessi e sanzioni applicate.
- i termini e le modalità per effettuare i pagamenti previsti.

Art. 8 Perfezionamento della definizione

- 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente nelle forme indicate dall'ufficio nell'atto di adesione. Il pagamento entro tale termine perfeziona l'accertamento con adesione.
- 2. Il mancato pagamento entro tale termine determina l'inesistenza dell'intero procedimento. Il contribuente può presentare ricorso qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.
- 3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
- 4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale dell'importo definito per adesione in Nr. 4 rate di uguale importo da versare entro la fine di ciascun trimestre senza addebito di interessi. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta è la persona fisica che si trova in una situazione di disagio economico sociale.

Art. 9 Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini di tributi diversi da quelli locali.
- 2. Nei confronti dei soggetti anche coobbligati che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, si procede all'accertamento sulla base della definizione.
- 3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro, l'ulteriore attività di accertamento anche in riferimento all'oggetto dell'adesione da parte dell'ufficio, qualora quest'ultimo venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi imponibili alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 10 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 11 Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.
- 2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento